

Ad oggi la giurisprudenza è intervenuta con recenti sentenze a far chiarezza in tema di diritto di famiglia toccando temi importanti tra cui:

**1. criteri per la determinazione dell'assegno divorzile:** A giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica del coniuge richiedente, non il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio, né il peggioramento delle condizioni economiche rispetto alla situazione o al tenore di vita matrimoniale. Nella determinazione dell'assegno divorzile spettante al coniuge economicamente più debole, occorre tenere conto del contributo fornito da quest'ultimo alla formazione del patrimonio familiare, della durata del matrimonio e delle aspettative professionali sacrificate durante le nozze.  
*Cassazione civile sez. I, 28/02/2019, n.5975 Cassazione civile sez. I, 23/01/2019, n.1882*

**2. Affido condiviso: sì a residenza prevalente se nell'interesse del minore**

**Per la Cassazione civile (ordinanza n. 3652/2020)** il giudice deve garantire la situazione più idonea al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena *dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che garantisca al minore la situazione più idonea al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.* La Corte di Cassazione con l'ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3652 ha chiarito che, pur nell'ambito di un **affido condiviso**, deve essere disposto il collocamento prevalente con un solo genitore, se maggiormente rispondente all'interesse del minore.

**3. Assegno di mantenimento ai figli autosufficienti? Ok alla restituzione** Per la Cassazione civile (ordinanza n. 3659/2020) il padre ha diritto alla restituzione dell'indebito pagato dopo che i figli hanno conseguito l'autosufficienza economica.

**4. Assegno per i figli per un importo inferiore? Escluso il reato**

Cassazione penale, sentenza n. 5236/2020: se l'ex marito continua a contribuire, seppure in misura ridotta, è da escludere il dolo del delitto di cui all'art. 570-bis c.p. Se l'ex marito continua a contribuire, seppure in misura ridotta, al **mantenimento del figlio**, è da escludere il dolo del delitto di cui all'**art. 570-bis c.p.**

### ***5. Trasferimento immobiliare in sede di separazione: il notaio è indispensabile?***

La Cassazione civile (ordinanza n. 3089/2020) rimette alle Sezioni Unite la decisione sulla possibilità di bypassare l'intervento notarile. È necessario stabilire se il controllo di validità e legalità dell'atto di trasferimento sia demandato inderogabilmente al **notaio**, riservando al giudice un mero controllo esterno e formale, o se invece possa provvedervi anche l'autorità giudiziaria o un suo ausiliario. In **Conclusione si rileva che** se la validità dell'atto di trasferimento immobiliare consegue unicamente alla presenza dei requisiti prescritti per legge a pena di nullità, parrebbe quindi potersi concludere che il controllo normativamente demandato al notaio può essere svolto anche da un ausiliario del giudice. Concludendo in senso opposto verrebbe infatti preclusa la legittima esplicazione dell'autonomia privata anche in sede di definizione delle condizioni economico patrimoniali conseguenti alla separazione personale o al divorzio. La Corte rileva infine che a favore di tale impostazione depongono alcune recenti pronunce di legittimità (Cass. n. 17612/2018) ma anche l'orientamento della sezione tributaria e lo stesso dato normativo, segnatamente l'art. 5 della L. n. 162/2014, di conversione del D.L. n. 132/2014 sulla negoziazione assistita, che pare escludere la necessità del ricorso all'atto pubblico dinanzi al notaio. La particolare importanza della questione, unitamente alla novità del tema trattato, ha imposto la rimessione alle Sezioni Unite per la pronuncia sul punto.

### ***6. Assegno divorzile, mutamento giurisprudenziale non basta per modificarlo***

La Cassazione civile (sentenza n. 1119/2020) ribadisce **la necessaria sopravvenienza di fatti nuovi ai fini della modifica delle condizioni contenute nel provvedimento giurisdizionale** *“giustificati motivi” che legittimano la richiesta di revisione dell'assegno divorzile, non possono consistere nel mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimità. La revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, presuppone l'accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi, idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti.*

### ***7. Assegno divorzile a moglie che lascia paese per dedicarsi alla famiglia***

Oltre a natura assistenziale, l'assegno ha finalità perequativo-compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà (Cassazione civile, sentenza n. 765/2020). Il diritto all'assegno divorzile è riconosciuto non allo scopo di assicurare il pregresso tenore di vita all'ex

coniuge, ma per mantenere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative sacrificate.

#### **8. Separazione, allontanamento da casa del coniuge può determinare l'addebito**

Cassazione civile ordinanza n. 509/2020: l'onere probatorio dell'intollerabilità della convivenza spetta al coniuge che si è allontanato. *L'allontanamento unilaterale di un coniuge dalla casa familiare, in mancanza di giustificati motivi, determina l'addebito della separazione, anche se il coniuge vi fa rientro dopo due giorni e trova cambiata la serratura della porta. L'onere probatorio dell'intollerabilità della convivenza spetta al coniuge che si è allontanato.* **L'allontanamento unilaterale è violazione del dovere di coabitazione** La sentenza ribadisce l'orientamento giurisprudenziale dominante: l'allontanamento dalla residenza familiare, se effettuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro, si pone come violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito della separazione, a meno che non si dimostri che quell'allontanamento era giustificato dalla preesistenza di una condizione di intollerabilità della convivenza (cfr. **Cass. Civ. sez. VI, 15.12. 2016, n. 25966**).